



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

Dott. Giovanna Guarino
Dott. Stefania Basso
Dott. Gabriella Gentile

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21.09.2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3166/12 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

FRATE Giuseppe n. 15.07.1961 rappresentato e difeso dall'avv. Nello Silvestri con
il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale is. A/7

Appellante

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procure generali
notarili alle liti, dall'Avv. Gianluca Tellone con il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via De Gasperi n. 55

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 19.04.2012, Frate Giuseppe ha
proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Napoli n. 26518/11 del
19/20.10.2011 con la quale era stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il
riconoscimento del proprio diritto all'accredito del bonus contributivo previsto dal
comma 7 dell'art. 13 L. 257/92, avendo ritenuto il Tribunale adito maturata la

M

4981/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Roberta Manzon, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 9.1.24 h. 8,30, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13912/2021 R.G. Sezione Lavoro

TRA

DI MEZZO LUIGI, c.f. DMZLGU48E20F839J, rapp.to e difeso dall'avv. Nello Silvestri, presso il cui studio elettivamente domicilia

RICORRENTE

E

ANM – Azienda Napoletana Mobilità S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Tavassi, presso il cui studio elettivamente domicilia

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 09.09.2021 l'istante, premesso di essere stato dipendente dapprima dell'ATAN e successivamente di Metronapoli s.p.a., con mansioni di conducente di linea e, a partire dall'aprile 1978, di meccanico, esponeva che a causa dell'attività svolta era stato esposto ad amianto; che aveva ottenuto, dapprima, il riconoscimento del beneficio previdenziale e, successivamente, della natura professionale della malattia diagnosticatagli; concludeva, pertanto, chiedendo di accertare la responsabilità civile del datore di lavoro, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del *danno non patrimoniale* patito.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento e la carenza di allegazione relativa all'asserito danno differenziale; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per aver adottato le cautele necessarie, nonché per il mancato nesso causale tra la malattia patita e l'ambiente di lavoro.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione, nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.

Secondo quanto risulta dall'estratto dello stato di servizio, pacifico fra le parti, il sig. Di Mezzo Luigi fu inquadrato dal 10.4.1978 come "operaio qualificato", poi dal 9.4.1980 come "operaio specializzato", e addetto al deposito di via Nazionale delle Puglie, in Napoli, con mansioni di operaio meccanico; dal 13.7.1984 in poi è stato addetto agli impianti funicolari cittadini, e da tale data per l'intero periodo quale "meccanico".

Dalla sentenza n. 21630/11 del Tribunale di Napoli, nonché dall'accertamento tecnico ad essa sotteso, operato dall'Ing. Davide Portolano nel giudizio n. 2658/07 R.G., emerge la prova dell'esistenza della esposizione "qualificata" all'amianto nelle officine di manutenzione dell'Anm e nelle Funicolari.

La menzionata pronuncia giudiziale e gli accertamenti di natura tecnico-peritale in questione possono avere, rispetto ai terzi che non sono parti del giudizio, la efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. In particolare, avuto riguardo all'analiticità degli accertamenti svolti, può reputarsi accertata l'esposizione qualificata ad amianto dell'istante per il periodo dal 10.4.1978 al 31.12.1994, come emerge dal richiamo operato dal detto perito all'accertamento tecnico commissionato dall'Anm (allora Atan) al Prof. Aldo Di Lorenzo per le officine di manutenzione dell'azienda, con particolare riguardo a quello operato a Via delle Puglie il 12.06.1990 (pagg. 38 e ss del doc. n.4 in atti di parte

ricorrente): “per tale deposito furono individuate (...) ben quattro lavorazioni a rischio e furono effettuati 20 prelievi significativi, riportati nelle tabelle 11.12.13 riprodotte dal sottoscritto Ctu in allegato C. In tale deposito vennero rilevati i valori di concentrazione di fibre aeree - disperse più elevati: in 13 prelievi su 20 le concentrazioni di fibre di amianto aereo - disperse risultavano superiori al limite di 0,1 ff/cc, con punte di 0,825ff/cc (più di 8 volte superiori al citato limite di norma).

Valori più elevati si avevano durante le operazioni di tornitura dei ceppi, di schiodatura e chiodatura dei ferodi e di montaggio delle ganasce.

È importante rilevare che i livelli di concentrazione risultavano elevati non solo in prossimità delle lavorazioni, ma anche in centro officina e in autorimessa con valori fino a 0,4 ff/cc. Dalla documentazione agli atti (dr. documentazione depositi-officina AMN, lettera l), la presenza di MCA nel deposito-officina di Via delle Puglie è comprovata almeno fino al 4 novembre 1996”.

Quanto all'inquinamento da amianto presente nelle Funicolari, il perito di quel giudizio, effettuata preliminarmente la mappatura dei materiali di amianto (v. pagg.53 e ss. doc.n.4), precisava poi alle pag. 65 e ss della Ctu, sub doc. n.4: “In considerazione della mappatura dei MCA sopra riportata, ricostruita sulla scorta di tutte le documentazioni reperite, è invece possibile asserire che, al pari di quanto accertato per i depositi officina dell'ANM ex ATAN, anche presso gli impianti funicolari erano presenti materiali contenenti amianto.

In particolare le documentazioni acquisite provano la presenza di MCA nei caminetti parafiamma presenti negli armadi elettrici, nei pannelli fungenti da rivestimento e coibentazione dei gruppi elettrogeni nonché nelle guarnizioni frenanti “SASBRE” degli impianti di frenatura. Con riferimento ai meccanismi di rilascio e dispersione delle fibre di amianto (...) è presumibile che tali materiali cagionassero: - inquinamento da fallout (distacco): tale fenomeno, di lieve entità, ma costante nel tempo, era causato da tutti i materiali deteriorati e/o caratterizzati da elevata friabilità. È il caso delle pannellature dei gruppi elettrogeni (intrinsecamente friabili ed usurate dal calore) nonché dei materiali deteriorati e fuori uso stoccati nel magazzino;

- inquinamento da impatto: tale fenomeno, di elevata entità e direttamente correlato alla frequenza degli eventi, era generato dal sistema frenante degli impianti funicolari a causa delle sollecitazioni meccaniche degli stessi materiali di attrito adibiti alla frenatura nonché dalle attività di manutenzione ordinaria dei caminetti spegni arco effettuata mediante raschiatura (con pennelli e lime) delle parti che presentavano sfiammature. Un cospicuo rilascio di fibre per impatto avveniva pure durante la sostituzione dei caminetti (da sagomare volta per volta) e durante la sostituzione delle guarnizioni frenanti;

- inquinamento da dispersione secondaria: tale fenomeno era cagionato dalle attività di pulizia, soprattutto quando effettuato mediante getti di aria compressa, nonché dal movimento delle persone e dalla naturale circolazione dell'aria. L'allontanamento dei residui polverosi prodotti dalle attività di manutenzione o di esercizio determinava senza dubbio una cospicua e dannosa dispersione di fibre di amianto all'interno degli ambienti di lavoro.

Un significativo contributo a tale meccanismo diffusivo era dato, inoltre, dai sistemi di ventilazione forzata di cui erano provvisti gli armadietti contenenti i caminetti spegni arco. Tale ventilazione, utile a raffreddare i circuiti elettromeccanici installati negli armadietti, espelleva l'aria direttamente nella sala macchine senza alcun preventivo sistema di filtrazione. La dispersione delle fibre generata secondo i meccanismi diffusivi sopradescritti interessava in modo particolare l'intera sala macchine, all'interno del quale erano presenti i quadri elettrici ed elettromeccanici con i caminetti parafiamma nonché l'impianto di frenatura. A tale riguardo va ribadito che, sino al 2004, la sala macchine, la sala di manovra e l'officina erano locali non separati ubicati nella stazione di monte. Essi, pertanto, potevano essere ragionevolmente considerati come un unico ambiente di lavoro privo di adeguati sistemi di aspirazione localizzata in prossimità delle sorgenti di emissione.

Dalle informazioni acquisite dai ricorrenti, confermate dalle dichiarazioni rilasciate dai testi va, inoltre, riferito che i dipendenti impiegati presso gli impianti funicolari operavano senza efficaci sistemi di protezione respiratoria individuale (es. maschere a tenuta) né erano presenti efficienti

misure di prevenzione ambientale (sistemi di aspirazione delle polveri localizzati alla sorgente di emissione, confinamento degli ambienti, ecc.) conformi alle misure di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro".

Dopo un analitico ragionamento tecnico esposto a partire dalla pag. 67 di quell'elaborato peritale, cui si rinvia per relationem, il perito perviene a conclusioni condivise dal giudicante nel giudizio n. 2658/07 R.G., che ha accertato che negli ambienti di lavoro in cui anche l'odierno ricorrente ha svolto la sua prestazione lavorativa, per otto ore al giorno, e per più di dieci anni, era presente una concentrazione di amianto di gran lunga superiore alle 0,2 fibre/cm cubo, ciò fino al 31.12.1994.

È dato acquisito, in base a circostanziate indagini epidemiologiche, già ai primi del '900, che l'amianto fosse all'epoca altamente nocivo per la salute dei lavoratori, per cui cade agevolmente la difesa in ordine all'inconsapevolezza di tale circostanza nei dirigenti dell'epoca e la mancata adozione di mezzi di protezione adeguati può ragionevolmente ritenersi provata dalla lettura delle testimonianze raccolte in quel giudizio e riportate all'interno del doc. 4 (Teste sig. MENNILLO Carmine, pag. 58: "Tutti i giorni io e i miei colleghi di lavoro controllavamo l'usura dei freni e delle fasce poste sui freni di emergenza. Tali attività di manutenzione e pulitura venivano effettuate con strumenti ad aria compressa. All'interno della sala macchine non erano installati sistemi di aereazione né siamo stati mai dotati dall'azienda di dpi anzi posso dire di essere stato munito di scarpe e guanti ma non di mascherine"; Teste sig. VARRELLA Salvatore: "... non eravamo muniti di alcun dispositivo di protezione individuale, neanche di mascherine"). Tali considerazioni consentono di ritenere superflua l'istruttoria testimoniale, nonostante quanto richiesto nella memoria difensiva della convenuta e reiterato nelle note difensive, considerando che trattasi di accertamenti compiuti in prossimità del periodo, ed in sedi qualificate, della cui attendibilità e veridicità non vi è motivo di dubitare, e che offrono adeguati spunti valutativi al Giudicante per addivenire alla conclusione che, in relazione alle mansioni di meccanico svolte dal Di Mezzo, alla sua presenza quotidiana in locali ove è già stata accertata la presenza di amianto in concentrazioni assai elevate, egli nel periodo lavorativo dal 1978 fino al 1994 è stato esposto all'inalazione di polveri di amianto, presenti ove lavorava.

Ciò posto, dalle deduzioni esposte da parte ricorrente in ricorso emerge che la stessa ha inteso agire nel presente giudizio al fine di sentir dichiarare la responsabilità del datore di lavoro, in ordine all'attività lavorativa svolta in violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., al fine di veder liquidati i danni subiti mediante l'applicazione delle tabelle di Milano.

Posto che con riferimento, in particolare, al rischio amianto (cfr. Cassazione civile sez. lav. n. 8655 del 30 maggio 2012) la Corte di legittimità ha sottolineato come la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell'amianto fosse nota fin da epoca assai risalente, non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che, come la detta società, aveva approntato soltanto le cautele ordinariamente correlate alla esposizione alla inalazione di polveri senza considerare la particolare pericolosità della sostanza impiegata.

Orbene, il risarcimento del richiesto danno differenziale ha lo scopo di ristorare il danno provocato da una condotta colposa o dolosa; esso presuppone la prova della condotta, dell'elemento soggettivo (oltre che ovviamente del danno e del nesso causale) e deve garantire il ristoro integrale, trovando limite nella sola parte di danno che è addebitabile alla colpa del danneggiato.

Esso è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento.

Deve concludersi che il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro - civilmente responsabile - il risarcimento del danno non indennizzato dall'INAIL (ovvero del c.d. danno differenziale), in quanto, "anche alla stregua di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato (cfr., in motivazione, Cass. n. 777/2015, che richiama anche Cass. n. 18469/12).

Il danno, differenziale, previsto dall'art. 10 trova perciò applicazione "qualora il giudice riconosca che questo ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto ed è dovuto solo per la parte che eccede l'indennità". È pacifico fra le parti che l'istante sia stato indennizzato dall'Inail a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5025/17 con decorrenza dall'08.05.14 (cfr. doc. n.9 in atti di parte ricorrente) che ha condannato l'Istituto a costituire una rendita del 35% a favore del Di Mezzo.

In merito all'accertamento del nesso causale tra la patologia neoplastica sofferta dal ricorrente e l'esposizione all'amianto, il CTU nominato - le cui conclusioni si condividono in quanto immuni da vizi logici e giuridici, adeguatamente motivate, e supportate da ogni accertamento necessario, utile e possibile - ha concluso nel senso che, sulla scorta della documentazione clinica in atti, il Sig. Di Mezzo Luigi sia affetto da esiti chirurgici di "lobectomia superiore destra con linfodectomia ilo-mediastinica per adenocarcinoma polmonare del segmento apico-dorsale del lobo superiore destro", da ritenersi, in considerazione dell'esposizione qualificata all'asbesto, "causalmente correlata all'inalazione dell'amianto nell'ambiente di lavoro dal 10.4.78 al 31.12.94 stante l'esposizione ad amianto superiore ai valori soglia (accertata concentrazione di fibre d'amianto superiore a 0,1 fibre ml-1 lungo un periodo di riferimento di 8 ore) per il documentato periodo complessivo di anni 16 e 265 giorni".

Il perito ha valutato il danno biologico riscontrato in misura pari al 35%, tenuto conto delle tabelle di Legge INAIL; dato atto della presenza di abitudine al fumo, sospeso circa 9 anni prima della degenza presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli nel Novembre-Dicembre 2013 (cfr., al riguardo, la cartella clinica n. 46015/13), il perito ha applicato una detrazione del 20% sul detto valore percentuale riconosciuto, pervenendo ad una quantificazione del danno attribuibile alla esposizione professionale all'amianto nella misura del 28%. Ciò in quanto "poiché è ampiamente noto che il tabagismo possiede un'azione sinergica di tipo moltiplicativo con l'esposizione alle fibre di amianto nell'insorgenza del cancro al polmone è evidente che, ai fini della valutazione medico-legale della menomazione anatomico-funzionale in ambito INAIL, la valutazione del 35% va modulata da fattore "correttivo" che ripartisca le quote di danno attribuibile all'una (da amianto) ed all'altra patogenesi (da fumo di sigaretta)".

Sostanzialmente il medico ha ritenuto che una quota parte del danno pari al 20% fosse riconducibile al fumo da sigaretta, ritenendo "congruo" il fattore "correttivo" indicato anche in base al documentato tempo in cui cessò l'abitudine al fumo di sigaretta.

Il CTU ha dato prova dell'avvenuta comunicazione della bozza alle parti in data 14.11.22, tant'è che nella relazione peritale si menzionano note controdeduttive inviate da parte resistente, cui il CTU ha dato risposta.

Con riferimento al caso de quo, è opinione della Suprema Corte - che il giudicante ritiene di condividere in parziale difformità da quanto statuito dal CTU - che anche "nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento"; "salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni".

Reputa il giudicante che in adesione ai principi regolanti la causalità civile, ripetutamente affermati dalla Corte (cfr. Sez. L, Sentenza n. 13954 del 19/06/2014, e Sez. L, Sentenza n. 14615 del 2014), il tabagismo nel caso de quo possa esser considerato concausa dell'evento, ma non causa esclusiva (Cass. 3 maggio 2003, n. 6722; Cass. 9 settembre 2005, n. 17959).

Richiamati e condivisi i principi elaborati dai Giudici di legittimità in relazione all'art. 1227 c.c., "il giudice, una volta accertata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale del danneggiante (previa indagine sulla esistenza della condotta illegittima, dell'evento dannoso e del relativo nesso causale), deve verificare, attraverso il filtro della colpa, l'eventuale ruolo nella causazione del danno

del fatto del danneggiato, procedendo alla corrispondente riduzione del risarcimento dovuto dall'autore dell'illecito a cui non può imputarsi la quota di danno causata dal medesimo danneggiato. Restano estranei all'indagine indicata tanto la graduazione della colpa attribuibile alle condotte del lavoratore e del datore di lavoro, quanto il confronto delle medesime condotte sul piano del disvalore soggettivo. Ciò che assume esclusiva rilevanza, infatti, è la quantificazione dell'apporto causale colposo del danneggiato rispetto all'evento lesivo ed unicamente a tale scopo sono funzionali i parametri indicati dall'art. 1227 c.c., comma 1" (Cass. sent.19/12/2022 n.37145).

Nel caso dell'istante, può farsi applicazione del principio secondo cui "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. dal momento che il tabagismo assurge a requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, ovvero, "come criterio di selezione delle concause rilevanti ai fini della riduzione del risarcimento" (Cass. n. 4208 del 2017; Cass. n. 11698 del 2014 cit.; Cass. n. 17152 del 2002 cit.). Di conseguenza, è possibile procedere ad una riduzione dell'importo determinabile a titolo di danno, per effetto della quota di causalità derivante dal tabagismo, giungendo ad un importo finale pari all'80% dell'importo attribuibile ad un danno biologico ritenuto originariamente determinato dal CTU nel 35%, ciò operando il giudice quale peritus peritorum per il caso concreto. Invero, in considerazione della precedente abitudine al tabagismo, e dell'abbandono di detta abitudine dal 2004-5 circa, la percentuale suespressa appare congrua per individuare l'effettivo danno subito dal ricorrente.

Venendo dunque ad una quantificazione del danno, secondo la pronuncia n. 9166/2017 la Cassazione ha affermato che, per procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, il giudice valuterà "il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)". Tale operazione di scomputo va effettuata ex officio ed anche se l'INAIL non abbia in concreto provveduto all'indennizzo.

Nel caso di specie, in relazione all'età del ricorrente, all'epoca della diagnosi ed al punto percentuale per un danno del 35%, si perviene ad una quantificazione del danno biologico dinamico-relazionale pari ad €. 113.956,00, cui va sommato il "danno da sofferenza soggettiva interiore" media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata) per €. 56.977, ovvero per un totale di €. 170.933,00. Non è possibile fare luogo ad ulteriori incrementi del danno non patrimoniale utilizzando eventuali personalizzazioni, dal momento che i riferimenti alle condizioni personali del ricorrente, sulle quali si è richiesta prova per testi, appaiono generici e non ancorati a dati di fatto sui quali i testi avrebbero potuto deporre.

Da tale importo va detratto il 20% per pervenire all'importo suindicato del 80%, ovvero si perviene ad €. 136.746,40; da tale ultimo importo vanno ulteriormente detratti € 37.608,10 per "ratei netti danno biologico", ed € 2.343,72 a titolo di "interessi maturati rateo netto danno biologico", ovvero quanto finora percepito dal ricorrente per il medesimo titolo (cfr. "Ratei-interessi" INAIL); €. 28.465,44 a titolo di capitalizzazione della rendita nella parte relativa al danno biologico (cfr. "Prospetto" INAIL), per un totale, detraibile dall'asserito e contestato danno non patrimoniale eventualmente risarcibile al ricorrente, di € 68.417,26 (come da ultimo specificato dall'Inail nelle note e documenti depositati il 15.12.2023, a seguito di specifica istanza del giudicante di cui ad ordinanza resa in data 28.11.2023, rivolta alle parti ed all'Inail). Si perviene, pertanto, al residuo importo di €. 68.329,14.

Più precisamente, ed a chiarimento delle operazioni sopra riportate, si richiamano i *parametri esposti nella sentenza n. 26117/2021 della Suprema Corte*, secondo cui i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio

del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U., Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01).

Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11).

Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo più creditore, va da sé che nessun risarcimento potrà pretendere dal responsabile.

In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.

Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l'indennizzo Inail eccede il credito civilistico:

(a) per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;

(b) il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).

Avendo l'Inail costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente. Il difalco, dunque, dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: 1) sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione; 2) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare; e dunque, per il caso di specie, la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico.

In conclusione, la resistente dovrà essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 68.329,14 oltre interessi al saggio legale dalla data della presente pronuncia all'effettivo soddisfo. Ad avviso del Giudicante non compete la rivalutazione monetaria atteso che tanto il parametro per la quantificazione del danno non patrimoniale - le così dette tabelle di Milano - sia i dati trasmessi dall'INAIL sono rapportati alla attualità e, dunque, compensano anche il diminuito valore di acquisto del denaro.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Di Mezzo Luigi dell'importo di €. 68.329,14 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo;

2) condanna parte resistente al rimborso delle spese legali medesime in favore di parte ricorrente, liquidandole in complessivi €. 6.698,00, oltre spese forfetarie, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del legale di parte ricorrente.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, il 10.1.24

Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon